Articolo 38

Direttive

1 LaSegreteria di Stato dell'economia può elaborare direttive sulle esigenze in materia di tutela della salute.

2 Prima d'emanare le direttive occorre consultare la Commissione federale del lavoro, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro nonché altre organizzazioni interessate.

3 Se segue le direttive, si ritiene che il datore di lavoro abbia adempiuto i propri doveri in materia di tutela della salute. Egli può ottemperare a quest'ultimi anche in un altro modo, purché dimostri che la tutela della salute sul lavoro sia assicurata.

Capoverso 1

Le direttive che la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può emanare in virtù di questa disposizione conterranno principalmente regole di tutela della salute e di medicina del lavoro (tra l'altro, modalità di comportamento, valori limite e valori minimi) riconosciute e - per quanto possibile, scientificamente giustificate. Le direttive devono avere le loro radici nell'ordinanza (o nella legge). Esse possono perciò regolamentare solo quei settori descritti almeno a livello di ordinanza.

Capoverso 2

Allo scopo di assicurarsi che le direttive possano essere effettivamente messe in pratica, e nell'intento di abbracciare un campo di conoscenze più vasto possibile, bisogna consultare, prima della loro promulgazione, un certo numero di autorità ed organizzazioni. Quali organizzazioni interessate si intendono - a seconda del settore regolamentato - le associazioni patronali e sindacali, l'INSAI e le associazioni professionali.

Capoverso 3

Le direttive si indirizzano alle autorità di esecuzione. Esse dovrebbero servire di aiuto a queste ultime nell'applicazione dell'ordinanza, la quale si limita spesso a definire le esigenze in materia di tutela della salute come semplici obiettivi di protezione. D'altro lato, le autorità sono però anche tenute a procedere a norma di direttive nella loro attività esecutiva. Nel corso delle ispezioni, esse devono controllare, ad esempio, se l'azienda rispetta le regole contenute nelle direttive.
Per il datore di lavoro interessato, le direttive hanno un effetto indiretto. Esse gli servono da documentazione di base per l'adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute. Se ottempera alle direttive, si può ritenere che egli abbia soddisfatto i suoi doveri in questo settore. Se non rispetta le direttive, egli deve poter dimostrare che, malgrado ciò, la tutela della salute è garantita all'interno della sua azienda. Il datore di lavoro può essere tenuto al rispetto di una direttiva quando l'autorità di esecuzione emana una decisione basata su tale direttiva.
Le direttive della SECO rivestono, per quanto concerne la tutela della salute, la stessa importanza giuridica delle direttive CFSL per quanto attiene la sicurezza sul lavoro (art. 53 OPI).